

# STATUTO

# ABRUZZESE

# SALUTE

# ETS

ALLEGATO LETTERA "A" ALL'ATTO PER NOTAIO PATRIZIA AMICARELLI

DEL 30.07.2022 REP.87728 RACC.13589

STATUTO

COSTITUZIONE - QUALIFICAZIONE E PRINCIPI DI GESTIONE- SEDE -

DURATA - SCOPI

Art. 1 - Costituzione

Per iniziativa della BANCA DI CREDITO COPERTIVO ABRUZZESE -  
CAPPELLE SUL TAVO è costituita un'associazione assistenziale  
di natura mutualistica denominata "ABRUZZESE SALUTE MUTUA  
ETS", o più semplicemente "ABRUZZESE SALUTE ETS", che nel  
presente statuto viene indicata, per brevità, con la parola

Associazione o Mutua.

L'Associazione, disciplinata dal Decreto Legislativo 3 luglio

2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo

settore") e, in quanto compatibile, dal Codice civile e

relative disposizioni di attuazione, basa la propria attività

sociale sui principi della mutualità volontaria e del metodo

della reciproca assistenza.

Nel periodo transitorio precedente l'iscrizione nel Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non è

spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella

corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi

dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle

comunicazioni al pubblico.

Art. 2 -Principi di gestione

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo

di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse

generale in forma di mutualità.

Nell'esercizio della sua attività, la Mutua si ispira ai

principi dell'insegnamento sociale cristiano, al solidarismo

ed ai principi cooperativi della mutualità volontaria senza

fini di speculazione privata e al metodo della reciproca

assistenza.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza consistono in primo luogo nella reciproca prestazione di aiuto tra gli associati al verificarsi degli ipotizzati bisogni, per il tramite della formazione, diretta e indiretta, dei mezzi necessari da utilizzarsi nelle situazioni previste.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza si possono attuare anche attraverso il reciproco soccorso tra gli associati nella forma della prestazione d'opera erogata dagli associati a favore di altri associati o relativi familiari in modo personale, spontaneo e gratuito.

Il solidarismo e l'utilità sociale si perseguono mediante iniziative finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone, anche diverse dagli associati attraverso lo sviluppo sostenibile e responsabile:

I principi della mutualità volontaria, il metodo della reciproca assistenza ed il solidarismo sociale verso le persone diverse dai soci della Mutua sono alla base del patto sociale che lega tra di loro gli associati e gli associati e l'Associazione, l'Associazione e la Collettività pertanto tutte le iniziative ed attività che sono realizzate dall'Associazione, debbono ispirarsi a tali principi e metodo, sia dal punto di vista formale che sostanziale.

Art. 3 - Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cappelle sul Tavo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio comunale, nonché di istituire o di sopprimere sedi secondarie, delegazioni, sezioni ed uffici in altre località.

Spetta all'Assemblea degli Associati deliberare il trasferimento della sede legale in altri Comuni.

L'Associazione può articolare la propria attività in sezioni territoriali, aziendali e di categoria. Apposito regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni, nonché le modalità di aggregazione ed i rapporti con gli organismi mutualistici e associativi.

#### Art. 4 - Durata

L'Associazione ha la durata fino al 2080 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Essa aderisce al Comipa, Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza.

#### Art. 5 - Finalità, attività d'interesse generale e diverse

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo ai seguenti ambiti operativi:

	interventi e prestazioni sanitarie	
	interventi e servizi sociali;	
	prestazioni socio-sanitarie;	
	attività di ricerca scientifica in tutte le sue possibili	
	modalità, anche facendo ricorso alle misure di sostegno di	
	matrice sia pubblica, sia privata;	
	attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa;	
	organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o	
	ricreative di interesse sociale.	
	Le attività di cui sopra vengono svolte in conformità al	
	contenuto e ai limiti definatori indicati nell'art. 5 del	
	Codice del Terzo settore.	
	In tale contesto l'Associazione in particolare si prefigge la	
	promozione e l'inclusione affinché ogni persona possa	
	rappresentare una più efficace risorsa per la comunità anche	
	attraverso:	
	a) l'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità	
	sociale degli individui e dei gruppi;	
	b) l'attuazione del principio di sussidiarietà e di	
	solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti,	
	anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali,	
	territoriali e culturali;	
	c) lo sviluppo della democrazia e della persona umana;	
	d) la piena attuazione dei diritti di cittadinanza e la	

realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;

e) la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e

del patrimonio storico ed artistico;

f) la realizzazione di uno sviluppo economico e sociale

sostenibile che valorizzi le attitudini e le capacità umane e

professionali;

g) la realizzazione di un sistema integrato di servizi

sanitari e sociali;

h) il superamento di tutte le forme di disagio sociale;

i) l'affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed

alla formazione permanente;

j) lo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del

corpo ed alla promozione della salute.

Nello specifico, l'Associazione in ambito sanitario promuove e

gestisce, direttamente o in convenzione, un sistema

mutualistico integrativo e complementare del servizio

sanitario nazionale. In particolare, per il raggiungimento di

tale fine, l'Associazione potrà:

erogare sussidi nella forma delle diarie da ricovero e dei

rimborsi delle spese medico-sanitarie;

consentire l'accesso a reti convenzionali per ridurre il costo

delle prestazioni mediche e i tempi di attesa;

favorire l'erogazione di servizi di consulenza medica e pronto

intervento;

organizzare check up e campagne di prevenzione sanitaria;

	favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della	
	tutela della salute e promuovere l'adozione di corretti stili	
	di vita al fine di migliorare il benessere psico-fisico dei	
	propri associati e degli utriori destinatari degli interventi	
	solidaristici individuati nelle strategie di intervento	
	dell'Associazione ;	
	favorire servizi socio sanitari di natura residenziale e/o	
	domiciliare anche attraverso la stipula di convenzioni con	
	cooperative, operatori infermieristici ed altri soggetti	
	deputati all'erogazione di servizi per le persone che	
	necessitano, anche temporaneamente, di assistenza	
	riabilitativa;	
	realizzare programmi assistenziali finalizzati a garantire la	
	permanenza a domicilio o in strutture residenziali o	
	semiresidenziali delle persone anziane e disabili:	
	promuovere iniziative di beneficenza al fine di arrecare	
	sollievo ai malati e anziani gestire programmi di assistenza e	
	organizzazione di eventi per il benessere psichico dei degenti	
	ospedalieri e anziani ospiti in Rsa	
	attivare campagne di sensibilizzazione e raccolte fondi a fini	
	umanitari e solidaristici promuove attività e politiche di	
	difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;	
	erogare e/o favorire interventi e prestazioni sanitarie ivi	
	comprese quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio	
	dei Ministri 14 Febbraio 2001 pubblicato in G.U. n. 129 del 6	

	giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.	
	L'Associazione in ambito sociale provvede all'erogazione di	
	assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio ed	
	invalidità e sussidi alle famiglie degli associati anche per	
	il caso di morte dell'associato. In particolare, per il	
	raggiungimento di tale fine, l'Associazione potrà:	
	erogare sussidi di natura monetaria in caso di vecchiaia,	
	infortunio e invalidità;	
	stipulare convenzioni con cooperative, operatori qualificati	
	ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le	
	persone anziane o che richiedono assistenza domiciliare;	
	erogare sussidi, servizi e prestazioni al fine di ridurre gli	
	oneri legati alla gestione della famiglia e delle sue	
	esigenze;	
	stipulare convenzioni con operatori economici per ridurre o	
	rendere più sostenibile nell'interesse dell'associato e dei	
	suoi familiari il costo di beni o servizi collegati alla	
	gestione della famiglia e delle sue esigenze;	
	erogare interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1	
	comma 1 e 2 della legge 8 Novembre 2000 n. 328 e successive	
	modificazioni ed integrazioni, e interventi, servizi e	
	prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e alla	
	legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni ed	
	integrazioni.	
	In ambito educativo promuove il miglioramento delle condizioni	

	morali e culturali della collettività; in particolare potrà:	
	promuovere progetti, anche di cittadinanza attiva dei più	
	giovani, con percorsi di sviluppo di competenze trasversali e	
	di orientamento per l'empowerment dell'infanzia e	
	dell'adolescenza, quali la promozione della cittadinanza	
	attiva, del coinvolgimento della comunità e della	
	valorizzazione del patrimonio culturale locale.	
	promuovere progetti nei settori dell'istruzione e	
	dell'informazione ed educazione anche sanitaria, della	
	formazione professionale e della cultura in generale;	
	organizzare previa acquisizione delle necessarie	
	autorizzazioni, percorsi di studio e corsi di formazione ed	
	altre attività formative;	
	svolgere attività e promuovere iniziative che possano	
	accrescere le conoscenze, competenze e abilità anche	
	lavorative degli associati e dei loro familiari ed, in	
	generale degli individui per rafforzare il sistema di	
	conoscenze e competenze della Collettività;	
	promuove la mobilità e gli scambi soprattutto dei e per i	
	giovani, nel campo del lavoro e conoscenza, della formazione e	
	degli stage, in Italia e all'estero, all'interno dei programmi	
	promossi dalla Comunità Europea	
	promuovere ed eventualmente gestire interventi e servizi di	
	educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi	
	della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni ed	

	integrazioni, nonché attività di interesse generale con	
	finalità educative;	
	promuovere ed eventualmente gestire la formazione extra-	
	scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione	
	scolastica e al successo scolastico e formativo, alla	
	prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà	
	educativa;	
	promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia	
	dell'ambiente e alla valorizzazione del patrimonio culturale e	
	del paesaggio;	
	organizzare e gestire attività culturali, artistiche o	
	ricreative di interesse sociale come previsto dall'art. 5	
	lettera i) del decreto legislativo n. 117/2017 e successive	
	modificazioni;	
	promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli	
	e della nonviolenza.	
	In ambito scientifico l'Associazione potrà:	
	realizzare progetti di ricerca scientifica nei principali	
	settore della conoscenza ed applicarne i risultati per	
	finalità di sviluppo socio-economico promuovendo	
	l'innovazione, l'internazionalizzazione dei sistemi di ricerca	
	anche al fine di favorire la competitività dei sistemi locali	
	in ambito globale.	
	partecipare ad iniziative esterne all'Ente ritenute coerenti	
	con i processi di potenziamento e diffusione dell'innovazione	

	il trasferimento tecnologico e di conoscenze dei risultati	
	della ricerca fino al concorso alla creazione di impresa.	
	In ambito ricreativo promuove lo svolgimento di attività e	
	l'organizzazione di eventi nel settore del tempo libero.	
	L'Associazione potrà inoltre:	
	promuovere e favorire servizi e prestazioni idonei all'avvio	
	al lavoro dell'associato e dei suoi familiari;	
	diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i	
	legami di solidarietà fra gli associati, nonché fra	
	quest'ultimi ed altri cittadini che si trovino in stato di	
	bisogno o emarginazione attraverso l'organizzazione di	
	iniziative che utilizzino risorse fisiche, materiali, morali	
	degli associati e dei terzi che a qualunque titolo partecipano	
	alle attività dell'Associazione, comprese le prestazioni	
	d'opera erogate dagli associati e loro familiari in modo	
	personale, spontaneo e gratuito;	
	organizzare attività sportive dilettantistiche, turistiche di	
	interesse sociale, culturale e religioso, nonché di promozione	
	e diffusione della cultura, e della pratica del volontariato.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione può	
	stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie,	
	centri termali, centri di assistenza, aziende di credito,	
	compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e	
	privato.	
	L'Associazione oltre a poter esercitare le attività di	

	interesse generale previste dall'art. 5 del decreto	
	legislativo n. 117/20017 e successive modificazioni ed	
	integrazioni, può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice	
	del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse	
	generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,	
	secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto	
	Ministeriale.	
	L'Associazione può esercitare anche attraverso il sistema del	
	Cowdfunding attività di raccolta fondi attraverso la richiesta	
	a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non	
	corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di	
	interesse generale e nel rispetto dei principi di verità,	
	trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con	
	il pubblico.	
	L'Associazione può inoltre compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni di natura immobiliare,	
	mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,	
	attinenti ai medesimi.	
	Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione	
	l'Associazione potrà partecipare a consorzi ed enti la cui	
	attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del	
	raggiungimento degli scopi dell'Associazione.	
	Tutte le attività sopra indicate dovranno essere svolte	
	secondo le modalità e in presenza dei requisiti previsti dalle	

vigenti norme di legge. Resta in particolare precluso all'Associazione lo svolgimento delle attività riservate ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1^ settembre 1993 e del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

#### ASSOCIATI

##### Art. 6 - Categorie di soci

Il numero degli associati è illimitato. Gli associati si possono suddividere nelle seguenti categorie:

a) soci ordinari;

b) soci sostenitori.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che siano soci, clienti o dipendenti del socio fondatore e sostenitore

dell'Associazione: BANCA DI CREDITO COPERTIVO ABRUZZESE - CAPELLE SUL TAVO. Possono, inoltre, essere soci ordinari anche le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che operino in tutti i territori ritenuti di interesse e meritevoli di interventi da parte dell'Associazione.

Possono essere soci sostenitori le persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti volontari intendano partecipare a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'Associazione e/o sostenere economicamente in ogni forma

	possibile, anche mettendo a disposizione le proprie risorse	
	umane e tecniche, l'attività dell'Associazione. Le	
	contribuzioni dei soci sostenitori sono sempre volontarie, in	
	quanto non vi è nessun obbligo giuridico a loro carico di	
	contribuire in quanto trattasi in ogni caso di liberalità	
	erogate a favore dell'Associazione.	
	Ogni associato è iscritto in un'apposita sezione del libro	
	degli associati in base alla appartenenza a ciascuna delle	
	categorie suindicate.	
	Art. 7 - Domanda di ammissione	
	Chi desidera diventare associato deve presentare domanda al	
	Consiglio di Amministrazione.	
	La domanda dei soci ordinari deve indicare:	
	nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,	
	residenza e attività svolta;	
	la dichiarazione di possedere i requisiti per l'ammissione ad	
	associato di cui al precedente art. 6;	
	l'autorizzazione in favore della Mutua di chiedere ed ottenere	
	dai soci sostenitori informazioni sull'esistenza e la natura	
	dei rapporti in essere con l'associato al fine di permettere	
	la valutazione nel tempo della permanenza dei requisiti	
	previsti per lo status giuridico di associato della Mutua;	
	l'autorizzazione in favore della Mutua di chiedere ed ottenere	
	dai soci ordinari informazioni sulla sussistenza dei requisiti	
	originari che ne hanno consentito l'ammissione nella base	

	sociale della Mutua	
	l'impegno a versare la quota di ammissione, i contributi	
	associativi e gli apporti sociali stabiliti dai competenti	
	organi sociali a carico dei soci ordinari della Mutua;	
	l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto	
	e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese	
	dagli organi sociali.	
	La domanda dei soci sostenitori deve essere sottoscritta dal	
	legale rappresentante e deve indicare:	
	denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale,	
	oggetto sociale e data di costituzione;	
	l'impegno a versare la quota di ammissione alla Mutua;	
	l'impegno a sostenere la Mutua nel conseguimento degli scopi	
	sociali;	
	l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto	
	e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese	
	dagli organi sociali.	
	Alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della	
	deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato	
	l'adesione.	
	Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di	
	Amministrazione secondo criteri non discriminatori coerenti	
	con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale	
	svolte.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	

all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione e gestione del vincolo associativo; i dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatte salve l'espressa accettazione da parte dell'interessato e le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge.

#### Art. 8 - Rapporto associativo

Il vincolo associativo si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione ed è subordinato al pagamento della quota di ammissione.

E' vietata in ogni caso e in modo assoluto la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Non è quindi

ammessa la figura dell'associato temporaneo.

Tutti gli associati hanno diritto di voto ed hanno diritto

all'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di

controllo stabiliti dalle leggi.

Gli associati hanno inoltre il diritto di:

beneficiare delle erogazioni monetarie, prestazioni, servizi e

assistenze garantite nel rispetto e nei limiti del precedente

articolo 5 e del successivo articolo 13.

partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto,

purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

godere del pieno elettorato attivo e passivo;

essere informati sulle attività dell'Associazione e

controllarne l'andamento;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse

dall'Associazione;

recedere dall'appartenenza all'Associazione;

esaminare i libri sociali recandosi presso la sede

dell'Associazione, presentando motivata istanza all'organo

che ne cura la tenuta, con un preavviso di almeno 15 giorni.

I medesimi sono obbligati a:

effettuare il versamento della quota di ammissione di cui al

successivo articolo 12;

versare i contributi associativi stabiliti annualmente dal

Consiglio di Amministrazione ed eseguire il pagamento degli

	eventuali altri apporti sociali stabiliti dai competenti	
	Organi della Associazione;	
	osservare e rispettare le disposizioni contenute nel presente	
	Statuto e nei regolamenti interni e sottostare alle delibere	
	prese dagli Organi della Associazione;	
	non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;	
	partecipare alla vita associativa e contribuire al buon	
	funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle	
	attività statutarie.	
	Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti ed	
	all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito	
	di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà,	
	probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e	
	delle linee programmatiche emanate.	
	I diritti connessi alla qualità di associato sorgono dopo il	
	pagamento della quota di ammissione e dei contributi	
	associativi, trascorso l'eventuale periodo di carenza, come	
	disciplinato dai regolamenti interni, nei termini e con le	
	modalità fissate dai regolamenti stessi che disciplinano le	
	prestazioni garantite.	
	La quota di ammissione ed i contributi associativi non possono	
	essere restituiti all'associato anche in caso di recesso o	
	esclusione dell'associato o liquidazione anticipata	
	dell'Associazione.	
	La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra	

vivi né a causa di morte.

#### Art. 9 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, e in particolare

dall'art. 24, 2° comma del Codice Civile, può recedere

l'associato:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non intenda o non si trovi più in grado di

partecipare al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere

dell'anno sociale in corso, purché sia fatta almeno tre mesi

prima.

Il recesso, per essere valido, deve essere portato a

conoscenza del Consiglio di Amministrazione mediante apposita

comunicazione.

L'associato recedente deve comunque portare a termine gli

impegni o gli incarichi presi nei confronti dell'Associazione.

#### Art.10 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di

Amministrazione essere escluso, a suo insindacabile giudizio,

l'associato che:

a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli

scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente

la Mutua, oppure fomenta dissidi o disordini fra gli

associati;

c)svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Mutua;

d)non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti previsti dal successivo art. 16 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti dell'Associazione;

e)senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione in particolare si renda moroso nel versamento della quota di ammissione ovvero dei contributi associativi così come determinati dall'Assemblea ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) l'associato inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 (trenta) giorni dal detto invito e sempreché l'associato si mantenga inadempiente.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato, a tutti gli effetti, nel momento in cui la relativa comunicazione giunge all'associato.

#### Art. 11 - Comunicazione

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 10 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata, all'interessato il quale può ricorrere all'Arbitro di cui al successivo art. 29. Il ricorso, a pena

di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della deliberazione;

esso non ha effetto sospensivo.

#### PATRIMONIO SOCIALE

##### Art. 12 - Composizione

Il patrimonio della Mutua, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal fondo sociale di dotazione che è formato dalle quote di ammissione versate dai soci ordinari, il cui valore è stabilito dall'Assemblea tra un minimo di 5,00=(cinque virgola zero zero) Euro ed un massimo di 100,00=(cento virgola zero zero) Euro pro-capite, e dalle quote di ammissione versate dai soci sostenitori, il cui valore è pari almeno a 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) Euro pro-capite;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli

eventuali avanzi di gestione di cui al successivo art. 14;

c) da altre riserve libere o vincolate per specifiche attività

mutualistiche e sociali;

d) dai contributi straordinari dei soci ordinari stabiliti

dall'Assemblea per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di

gestione rilevato nel bilancio annuale; tali contributi

possono essere stabiliti solo dall'Assemblea e non possono

superare 100,00=(cento virgola zero zero) Euro pro-capite, per

esercizio sociale;

e) da eventuali riserve straordinarie formate con lasciti o

donazioni. I lasciti e le donazioni che la Mutua avesse a

conseguire per un fine determinato ed avente carattere di

perpetuità saranno tenuti distinti dal restante patrimonio

sociale e le rendite relative dovranno essere erogate in

conformità della destinazione fissata dal testatore o dal

donante.

In caso di disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale

l'Assemblea può deliberare la copertura utilizzando dapprima

gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti, poi le

riserve statutarie e quindi il fondo sociale di dotazione nei

limiti previsti dalla normativa vigente. Solo dopo aver

utilizzato le predette poste del patrimonio sociale il

disavanzo può essere coperto attraverso i contributi

straordinari di cui alla precedente lettera d) del presente

articolo.

	Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono	
	generalmente impiegate in depositi o obbligazioni della Banca	
	di Credito Cooperativo Abruzzese - Cappelle sul tavo o in	
	titoli di stato o garantiti dallo stato o strumenti con	
	analoga rischiosità..	
	Il patrimonio dell'Associazione nelle sue diverse	
	articolazioni costituisce il fondo comune dell'Associazione	
	destinato esclusivamente alle attività dell'Associazione,	
	funzionali al perseguimento delle finalità statutarie.	
	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PRESTAZIONI	
	Art. 13 - Contributi associativi e prestazioni	
	L'Associazione trae le risorse economiche per il suo	
	funzionamento da:	
	contributi associativi dovuti dai soci ordinari al fine	
	dell'erogazione delle prestazioni contemplate dallo scopo	
	dell'Associazione;	
	liberalità, donazioni, lasciti testamentari, ricevute dagli	
	associati o da terzi ricevute anche attraverso lo strumento	
	del Crowdfunding;	
	contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e/o	
	private;	
	redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 12;	
	entrate derivanti da marginali attività commerciali e	
	produttive, nonché da attività da raccolta fondi.	
	Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono	

destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

I contributi associativi dovuti dai soci ordinari sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione disciplina anche le modalità e i termini del versamento dei contributi da parte degli associati.

Le prestazioni contemplate dallo scopo dell'Associazione sono fornite agli associati in regime di mutualità nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del principio di uniformità di disciplina del rapporto associativo.

Le prestazioni possono essere fornite anche mediante contratti conclusi con compagnie di assicurazione o accordi con altri enti mutualistici.

#### ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

##### Art. 14 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, redatto ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 117/20017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque in tempo utile per essere depositato presso il

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati ai fondi di riserva o in ogni caso reinvestiti per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In ogni caso è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - ORDINAMENTO - AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) il Presidente;
- e) l'Organo di Controllo.

ASSEMBLEA

Art. 16 - Materie

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di

Amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio nei termini di legge.

L'Assemblea ordinaria altresì:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

b) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

c) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Nel caso in cui l'associazione abbia più di cinquecento soci, l'assemblea ai sensi del secondo comma dell'articolo 25 del D. Lgs. n. 117/2017, l'assemblea potrà delegare parte delle proprie competenze, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Art. 17 - Convocazione

L'Assemblea potrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione quante volte lo riterrà utile alla gestione dell'Associazione secondo le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo. Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque convocarla in luogo diverso dalla sede dell'Associazione purché nel territorio nazionale. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto da tanti associati che rappresentino almeno un decimo degli associati stessi.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da trasmettere a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso con qualunque mezzo idoneo e rispetto al quale sia possibile ottenere prova di ricezione da parte dei destinatari, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: consegna brevi manu, posta, fax, email, purché gli indirizzi o i recapiti risultino iscritti, a richiesta dei medesimi, nel libro degli associati.

#### Art. 18 - Svolgimento dell'Assemblea - Quorum

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando

sia presente e rappresentata almeno la maggioranza degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero

degli associati presenti e rappresentati nella adunanza.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza

degli associati ed in seconda convocazione quando è presente e rappresentato almeno un decimo degli associati, salve le

diverse maggioranze richieste in modo inderogabile dalla legge.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli associati presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del

patrimonio dopo la liquidazione, le delibere relative devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli

associati iscritti nel libro degli associati

Se il numero di associati dell'Associazione non è inferiore a cinquecento si possono prevedere e disciplinare la

costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in

presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali

assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice Civile,

in quanto compatibili.

	Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio d'Amministrazione e	
	indicati nell'avviso di convocazione, le adunanze	
	dell'Assemblea si potranno svolgere anche mediante l'utilizzo	
	di sistemi di collegamento a distanza in audio e	
	videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano	
	essere identificati e sia loro consentito di seguire la	
	discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o	
	visionare documenti. In particolare è necessario che:	
	- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e	
	la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno;	
	- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove è stata convocata, dove saranno	
	presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	

E' altresì ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

E' fatta in ogni caso salva la possibilità dell'Assemblea di deliberare un apposito regolamento che disciplini nello specifico le modalità di gestione delle assemblee in modalità telematica e le relative modalità di votazione.

Le delibere assembleari devono farsi constare nell'apposito libro verbali sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Il libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati deve essere messo a disposizione degli associati presso la sede dell'Associazione.

#### Art. 19 - Diritto di voto

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e non siano in mora nei versamenti della quota di ammissione e dei contributi associativi ordinari e straordinari.

Ciascun associato ha un voto.

Gli associati, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri associati mediante delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati ovvero di cinque se il numero di associati non è

inferiore a cinquecento.

Si applicano i commi quattro e cinque dell'art. 2372 del

Codice Civile, in quanto compatibili.

Art. 20 - Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente se

nominato, ed in assenza anche di quest'ultimo da persona

designata dall'Assemblea.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea su proposta

del Presidente.

Il segretario può anche non rivestire la qualità di associato.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è

redatto da notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della

costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento

dell'adunanza, ha generali poteri ordinatori al fine di

assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a

ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei

propri diritti di associato, accerta e proclama i risultati

delle votazioni, dando atto di quanto precede nel verbale

dell'adunanza; il Presidente dell'Assemblea può ammettere

l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone

non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione

necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21 - Numero - Composizione - Durata

Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri di cui cinque designati su lista presentata dai soci sostenitori e scelti, in ogni caso, tra i soci ordinari.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del Codice Civile.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della loro nomina che non può in ogni caso superare i sei esercizi. In mancanza di fissazione del termine, essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono sempre rieleggibili.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto.

Nessun compenso spetta agli Amministratori per la loro carica, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 24, penultimo comma. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni e nei limiti fissati dall'Assemblea per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente nella prima riunione utile.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### Art. 22 - Sostituzione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per dimissioni o altre cause, alla loro sostituzione provvede l'Assemblea degli Associati,

appositamente convocata ovvero nel corso della prima adunanza

utile, quando di imminente convocazione.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori decade l'intero Consiglio di Amministrazione; gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

La sostituzione degli amministratori è deliberata nel rispetto delle riserve statutarie previste per le varie categorie di associati in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 23 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede dell'Associazione; il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale.

La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da

inviarsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o elettronico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che consenta la verifica dell'avvenuta ricezione, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la posta elettronica e il telefax purché l'indirizzo e il recapito siano previamente comunicati dall'interessato.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, se nominato; in mancanza dal Consigliere designato dagli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo se nominato.

Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In particolare è necessario che:

	sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio	
	ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;	
	sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno;	
	siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di adunanza in forma totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto	
	verbalizzante.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare un apposito	
	regolamento che disciplini nello specifico le modalità di	
	funzionamento delle adunanze con mezzi di telecomunicazione.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.	
	Sono prese con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti)	
	dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sempre a voto	
	palese le deliberazioni relative:	
	alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione;	

	alla nomina del Comitato Esecutivo o di componenti del	
	Consiglio di Amministrazione a cui sono delegate parte delle	
	attribuzioni proprie del Consiglio;	
	all'eventuale remunerazione di Consiglieri investiti di	
	particolari incarichi a norma del successivo art. 24,	
	penultimo comma;	
	alla ammissione di nuovi soci sia ordinari che sostenitori;	
	all'esclusione di un socio nei casi previsti dall'art. 10;	
	alla disciplina delle prestazioni mutualistiche ed	
	assistenziali;	
	alla determinazione dei contributi associativi dovuti dai soci	
	ordinari a norma del precedente art. 13, commi tre e quattro;	
	alle richieste di affidamenti bancari di qualunque tipo;	
	alle acquisizioni o cessioni di immobili, alla partecipazione	
	a società o enti;	
	all'assunzione di dipendenti e collaboratori;	
	alle proposte elaborate dal Consiglio per la modifica del	
	presente statuto e per l'approvazione e la modifica dei	
	regolamenti interni di competenza assembleare;	
	alla convocazione dell'Assemblea avente ordine del giorno	
	diverso da quello dell'approvazione del bilancio.	
	Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono farsi	
	constare nell'apposito libro verbali.	
	Art. 24 - Poteri	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	

poteri per la gestione dell'Associazione.

Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni

di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione

di quelli che per legge sono di esclusiva competenza

dell'Assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione dell'Associazione a

consorzi ad organismi federativi e consortili, la cui azione

possa tornare utile all'Associazione stessa ed agli associati;

può concedere, postergare o cancellare ipoteche.

Ai sensi della lettera e) dell'art. 25 del codice del terzo

settore le deliberazioni di esclusione degli associati rientra

tra le competenze riservate al Consiglio di Amministrazione in

quanto organo eletto dall'assemblea.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad

uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo, il

cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso

Consiglio a norma del successivo art. 25.

Possono formare oggetto di delega soltanto competenze

gestionali relative all'amministrazione ordinaria

dell'Associazione e non potranno essere comunque delegate le

attribuzioni relative alla redazione del bilancio e quelle di

cui al precedente art. 23 richiedenti il voto favorevole di

almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di

Amministrazione.

Ai Consiglieri investiti di particolari incarichi può essere

	stabilita una eventuale remunerazione. Tale remunerazione è	
	deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo	
	di Controllo.	
	Il Consiglio può nominare il direttore, il segretario	
	generale, i coordinatori delle attività, istituire comitati	
	tecnici, scientifici, etici e valoriali, di orientamento e	
	verifica, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le	
	mansioni ed eventualmente i compensi.	
	COMITATO ESECUTIVO	
	Art. 25 - Comitato esecutivo	
	Il Comitato Esecutivo, laddove nominato, è costituito da tre	
	membri eletti dal Consiglio di Amministrazione di cui uno di	
	gradimento dei Soci Sostenitori.	
	Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o dal Vice	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica e la	
	scadenza del mandato sarà contestuale alla scadenza del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Il Comitato Esecutivo rendiconta al Consiglio	
	obbligatoriamente ogni sei mesi.	
	Su delega del Consiglio, il Comitato Esecutivo può esercitare	
	competenze gestionali ed operative relative	
	all'amministrazione ordinaria dell'Associazione con esclusione	
	di quelle indicate nel sesto comma del precedente art. 24.	
	PRESIDENTE	
	Art. 26 - Presidente	

La firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Mutua davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente se nominato o, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro consigliere, nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori della Mutua e solo per singoli atti o categorie di atti.

#### ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

##### Art. 27 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea degli Associati al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea.

Nel caso di organo collegiale, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma due, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo, se nominato.

I componenti dell'Organo di Controllo, che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, decadono dall'ufficio a norma dell'art. 2405 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e i relativi membri sono rieleggibili.

Art. 28 -Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARBITRATO

Art. 29 - Arbitrato

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati e l'Associazione oppure tra gli associati in materia di recesso o esclusione nonché su questioni attinenti l'applicazione,

	esecuzione e interpretazione delle disposizioni contenute	
	nello Statuto, nei regolamenti interni o nelle delibere degli	
	organi dell'Associazione - purché per legge possa formare	
	oggetto di compromesso - o comunque su ogni altra questione	
	attinente a qualunque titolo ai rapporti ed all'attività	
	dell'Associazione, sarà deferita alla decisione di un arbitro	
	unico, da nominarsi in conformità del Regolamento della Camera	
	Arbitrale c/o la Camera di Commercio di Pescara.	
	I soggetti interessati dichiareranno di conoscere tale	
	Regolamento, con particolare riguardo, ma non limitatamente,	
	alle modalità di designazione dell'arbitro.	
	L'arbitro unico deciderà in via rituale secondo diritto.	
	VOLONTARI	
	Art. 30 - Volontari	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono,	
	per il tramite dell'Associazione, attività in favore della	
	comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio	
	tempo e le proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale,	
	spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti,	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun	
	modo, neppure dai beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	

l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono

in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

#### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

##### Art. 31 - Funzionamento tecnico e amministrativo

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Tramite regolamento potranno essere stabiliti i poteri del segretario generale, del direttore e del Comitato Esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti dell'Associazione.

##### Art. 32 - Scioglimento - Devoluzione del Patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 33 - Rinvio alla normativa in materia di terzo settore

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

F.TO BORGIA Michele

F.TO AMICARELLI Patrizia Notaio